



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 212 DEL 13/03/2018

### Servizio PERSONALE

**OGGETTO: RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI. ANNO 2018.**

### IL DIRIGENTE

Visti e richiamati:

- il C.C.N.Q. del 4.12.2017 “Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali” con particolare riferimento agli articoli:

*art. 11 “Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato”*

1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.

2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

3. Prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l’amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all’eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

*art. 12 “Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – procedure”*

1. I permessi sindacali per l’espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima definita agli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

Visti inoltre:

*l’art. 28 “Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di*

*contrattazione”*

1. Il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013.

2. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6. (...omissis...)

*l'art. 33 “ Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali”*

1. Il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014 ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014.

2. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 6

4. I permessi di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 3, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta.

6. Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

Preso atto della tabella di sintesi, pubblicata dall'Aran, relativa alle quote dei permessi sindacali utilizzate a livello nazionale in forma cumulata nel Comparto Funzioni Locali (personale non dirigente) dalla quale risultano le seguenti percentuali:

FP CGIL	38%
CSA REGIONI AUTONOMI LOCALI	37%
CISL FP	38%
UIL FPL	38%

e relativa alle quote dei permessi sindacali utilizzate a livello nazionale in forma cumulata nell'Area Funzioni Locali dalla quale risultano le seguenti percentuali:

FP CGIL	45%
FEDIR SANITA'	40%
CISL FP	45%
DIREL	----
UNSCP	45%
DIRER	45%
UIL FPL	45%

Visto e richiamato il parere Aran prot. n. 430 del 12.1.2018 ad oggetto “Centri per l'impiego” con particolare riferimento a quanto di seguito riportato “...omissis... La legge 27 dicembre 2017, n.

205 prevede che il “personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego...”. Tuttavia, sotto il profilo operativo, viene chiarito che “Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.”

In merito si osserva che dal combinato disposto dei commi da 793 a 798 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017 sembra emergere che il personale in questione è trasferito di diritto ma che, allo stesso tempo, le regioni hanno tempo fino al 30 giugno 2018 per provvedere agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento di tale personale e alla successione nei contratti, previa individuazione della modalità organizzativa che intendono utilizzare (...omissis...).

Ne consegue che, ai fini della determinazione del monte ore dei permessi di amministrazione, laddove alla data del 1° gennaio 2018 non sia avvenuta l'effettiva cessione del contratto, il personale in parola vada conteggiato solo presso la provincia e la città metropolitana. (...omissis...)”

Dato atto che, in attuazione delle disposizioni citate e del parere Aran prot. n. 430 del 12.1.2018 citato, si è provveduto per il 2018 a determinare il monte ore dei permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative, secondo i prospetti che di seguito riportati, operando la conseguente ripartizione dello stesso tra i soggetti sindacali aventi titolo, secondo i criteri delineati dalle sopra citate norme contrattuali;

Preso atto della nota della Regione del Veneto del 19/2/2018 prot. n. 63200 con la quale comunica che il personale distaccato presso le amministrazioni provinciali, addetto alle funzioni non fondamentali, viene computato nel monte ore della Regione;

Preso Atto e ritenuto di procedere, in applicazione del C.C.N.Q. 4/12/2017, alla ripartizione dei permessi per l'anno 2018;

Accertato che i dipendenti provinciali a tempo indeterminato da considerare al 31/12/2017 (esclusi i comandi in uscita ed inclusi i comandi in entrata), risultano essere così composti:

Dirigenti n. 4 unità  
Dipendenti n. 201 unità;

Considerato che:

- l'Aran ha pubblicato in dicembre 2017 le guide operative con le modalità per il calcolo del monte ore annuo di amministrazione dei permessi sindacali spettanti e la relativa ripartizione fra le rispettive organizzazioni sindacali;

- che in merito a quanto sopra la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro sono così distribuite:

Rappresentanza Sindacale (RSA) dei Dirigenti (n. 4 Dirigenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2017):

DIRIGENTI N.	MINUTI	TOTALE MINUTI	PARI AD ORE
4	30	120	2 ore

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del personale non dirigente (n. 201 dipendenti a

tempo indeterminato in servizio al 31/12/2017)

PERSONALE N.	MINUTI	TOTALE MINUTI	PARI AD ORE
201	30	6030	100,30

Organizzazioni sindacali rappresentative personale non dirigente:

OO.SS.	Media %voti+ %deleghe	Media proporzionata	Totale monte ore in minuti (201x30)	Minuti per OO.SS.	Pari ad ore -per OO.SS.-
FP CGIL	19,89	24,49	6030	1477	24 ore 37 minuti
CSA	11,60	14,29	6030	861	14 ore 21 minuti
UIL FPL	12,18	15,01	6030	905	15 ore 5 minuti
CISL FP	37,52	46,21	6030	2787	46 ore 27 minuti

Determinazione del monte ore permessi sindacali al netto delle quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata come da nota ARAN del 4/12/2017:

OO.SS.	Minuti per OO.SS.	% utilizzata in forma cumulata	Minuti utilizzati in forma cumulata per ogni OO.SS.	MONTE ORE Minuti NETTI per OO.SS.	Pari ad ore -per OO.SS.-
FP CGIL	1477	38	561,26	915,74	15 ore 16 minuti
CSA	861	37	318,29	542,71	9 ore 3 minuti
UIL FPL	905	38	343,90	561,10	9 ore 21 minuti
CISL FP	2787	38	1059,06	1727,94	28 ore 48 minuti
TOTALE	6030		2282,51	3747,49	

Organizzazioni Sindacali rappresentative del Personale DIRIGENTE

DIRIGENTI N.	FEDIRETS DELEGHE N.	UIL FPL DELEGHE N.	TOTALE DELEGHE N.
4	2	1	3
minuti	80	40	120
ore	1 ora e 20 minuti	40 minuti	2 ore e 0 minuti

OO.SS.	Minuti per OO.SS.	% utilizzata in forma cumulata	Minuti utilizzati in forma cumulata per ogni OO.SS.	MONTE ORE Minuti NETTI per OO.SS.	Pari ad ore -per OO.SS.-
FEDIRETS	80			80	1 ore 20 minuti
UIL FPL	40	45	18	22	22 minuti
TOTALE	120				

Preso atto del verbale dei risultati elettorali relativi alla costituzione della rappresentanza unitaria RSU della Provincia di Vicenza del 3-4-5/03/2015;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## **DETERMINA**

1) di assegnare, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, il monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2018, determinato secondo le disposizioni contrattuali vigenti e specificato nelle tabelle di seguito riportate rispettivamente, per i dipendenti del comparto e per i dipendenti dell'area dirigenziale, come di seguito indicato:

OO.SS.	Totale Minuti <b>Dirigenti</b>	Totale Minuti <b>Personale</b>
<b>FEDIRETS</b>	1 ora 20 minuti	
<b>CGIL</b>		15 ore 16 minuti
<b>CSA</b>		9 ore 3 minuti
<b>UIL</b>	22 minuti	9 ore 21 minuti
<b>CISL</b>		28 ore 48 minuti

Rappresentanza Sindacale Aziendale <b>RSA-Dirigenti</b>	<b>2 ore</b>
Rappresentanza Sindacale Unitaria <b>RSU-Personale</b>	<b>100 ore 30 minuti</b>

2. che i permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali;

3. di trasmettere il presente provvedimento alle RSU, alla RSA ed alle organizzazioni sindacali interessate;

4. di dare atto infine, che il Servizio Personale accerterà il corretto utilizzo dei permessi in oggetto provvedendo a comunicare alle OO.SS. interessate, con cadenza trimestrale ed in base alle comunicazioni pervenute, il monte ore già fruito e da fruire;

5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 13/03/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Biolo Oriella*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 212 DEL 13/03/2018

Servizio PERSONALE  
Proposta N° 248 / 2018

---

**OGGETTO: RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI. ANNO 2018.**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 14/03/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**